RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 3

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le Amministrazioni dello Stato o altre Amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo, sempreche' la retribuzione goduta sia almeno uguale all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi della presente legge.

Qualora la retribuzione risulti inferiore all'assegno, quest'ultimo sara' ragguagliato alla differenza.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1921, non più in vigore dal 1 luglio 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it